



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Parere U.L.L. n.216.2009 (prot. n.5492 del 24 febbraio 2010)

Voce: Pensioni e quiescenza-ente pubblico e privato

Oggetto: Consorzio ASI-Trattamento pensionistico attribuito a dipendente privo dei requisiti INPDAP.

Massima Il personale degli enti pubblici non economici della Regione tenuti, per legge o per disposizione regolamentare, ad equiparare il trattamento di quiescenza a quello previsto per i dipendenti regionali poteva, fino al 31 dicembre 2003, conseguire il diritto a pensione al compimento del 35° anno di servizio utile, ma non con le minore anzianità previste dall'art.2 della L.R n. 2 del 1962.

Quanto ai centralinisti ciechi l'unico requisito per aver diritto all'abbuono di servizio di dieci anni è "l'aver prestato per quindici anni servizio effettivo presso l'Amministrazione, ridotto a dieci per motivi di salute o per raggiunti limiti di età".

Ove l'Autorità vigilante concluda per l'illegittimità del provvedimento pensionistico ai fini dell'esercizio dell'autotutela si rappresenta che la giurisprudenza pensionistica è tradizionalmente orientata a ritenere che il trattamento pensionistico definitivo possa essere modificato o revocato soltanto per le ipotesi tassative indicate negli art. 204 e 205 d.p.r. 1092/1973 (errore di fatto, di calcolo ecc.), con la conseguenza che ove vi sia, un errore di diritto l'amministrazione non può fare uso del generale potere di revoca od annullamento consentito, in via generale, per gli atti amministrativi.

Esistono, tuttavia, anche pronunce di diverso avviso alle quali, si potrebbe ancorare l'ulteriore intervento in autotutela pur se non sarà comunque possibile il recupero dei ratei già erogati a titolo di pensione.

Riferimenti: art.37,L.R. 1/1984; art.39,c.1,L.R. 10/2000;art.5 L.R. 60/1976; artt. 203 e segg. D.P.R. 1092/1973.

